SENT. 144/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli iscritti al n. **62313** del registro di segreteria, proposti da

TEDESCHI Maja, nata a Bologna il 9/06/1973, C.F. TDSMJA73H49A944C, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Delucca (C.F. DLCGNN65B03G224H; PEC giovanni.delucca@ordineavvocatibopec.it) e Alessandro Marelli (C.F. MRLLSN67R14B639Z; PEC alessandro.marelli@ordineavvocatibopec.it);

PARISE Giuseppe, nato a San Fili (CS) il 27/01/1958, C.F. PRSGPP58A27H841X, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Chiarini (C.F.CHRFBA70R25A944V;PEC fabio.chiarini@ordineavvocatibopec.it),

contro

- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna n. 28/2025, depositata il 9 aprile 2025.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, con l'assistenza del segretario, dott. Gianfranco Lepore, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, gli avvocati Fabio Chiarini e Alessandro Marelli, per gli appellanti, nonché il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Arturo Iadecola.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha condannato, a titolo di dolo, i signori **PARISE Giuseppe** e **TEDESCHI Maja**, al pagamento in solido, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, della somma complessiva di euro 52.464,09, di cui euro 43.464,09 a carico di PARISE Giuseppe ed euro 9.000 a carico di TEDESCHI Maja, da valere come quote nei rapporti interni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento in solido delle spese di giustizia, per aver svolto, per un periodo di tempo continuato e in concorso con altri

soggetti, un'attività di procacciamento di clientela in favore di alcune imprese funebri, consistente nel comunicare loro i dati personali dei deceduti e nell'indirizzare verso i loro servizi i familiari degli stessi, provvedendo, inoltre, alla ricomposizione, toelettatura, vestizione e tanatocosmesi delle salme con il materiale dell'Azienda sanitaria e ricevendo dalle imprese somme di denaro di importo variabile.

2. Il Collegio di prime cure, respinte le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, rilevava che i convenuti avevano subìto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con sentenze irrevocabili nn. 1023/2020 e 1035/2019 del Tribunale di Bologna, per i delitti di cui agli artt. 319 e 320 c.p. (corruzione c.d. propria) nonché – il solo sig. Parise – di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), ed accertava che da tali comportamenti erano derivati un "*danno da interruzione del nesso sinallagmatico*", rapportato agli emolumenti erogati dall'Azienda sanitaria ai convenuti nel periodo di riferimento, pari a complessivi euro 32.464,09, nonché un danno all'immagine dell'amministrazione, liquidato in complessivi euro 20.000,00.

3. Con appello notificato in data 18 giugno 2025 e depositato in data 6 luglio 2025, il signor Giuseppe PARISE ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

I) "*Erroneità della sentenza nella parte in cui accerta e quantifica il danno da interruzione del nesso sinallagmatico - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. 20/1994 – erronea valutazione dei fatti e delle prove*", in quanto tale importo è stato calcolato sulla base dell'intera retribuzione percepita nel periodo novembre 2017/dicembre 2018, mentre il signor

Parise ha cessato la propria attività lavorativa presso l'AUSL di Bologna in data 15.03.2018. Lo stipendio erogato per il periodo aprile/dicembre 2018 costituirebbe – nella sostanza - mero conguaglio relativo al precedente periodo lavorato. Ha evidenziato che la partecipazione all'associazione a delinquere ebbe termine a marzo 2018, così come i reati a fini corruttivi.

II) "*Erroneità della sentenza nella parte in cui quantifica il danno all'immagine - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-sexies, l. 20/1994 - difetto di motivazione*, in quanto dalla sentenza penale di patteggiamento risulta che il profitto del reato è stato quantificato in euro 2.325,00, e, applicando il criterio del "doppio" previsto dalla norma, il danno all'immagine dovrebbe essere quantificato in euro 4.650,00, mentre la sentenza impugnata ha liquidato tale voce di danno in euro 15.000,00, con una maggiorazione del tutto ingiustificata rispetto al parametro normativo. Ha chiesto, in via principale, di rideterminare il danno da interruzione del nesso sinallagmatico in euro 11.860,04 o nella diversa somma minore; di rideterminare il danno all'immagine in euro 4.650,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.

4. Con appello notificato in data 18 giugno 2025 e depositato il 9 luglio 2025, la signora Maja TEDESCHI ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

I) *erroneità della sentenza e violazione di legge per inadeguata valutazione del ruolo assolutamente marginale della signora Tedeschi, in quanto non partecipante al sodalizio illecito, e per omessa considerazione dell'irrilevanza*

dell'episodio coinvolgente l'imprenditore funebre OMISSIS e la medesima signora Tedeschi, giudicato in sede penale come non delittuoso, con la formula "perché il fatto non sussiste".

Ha affermato che il Collegio di prime cure ha errato nel non avere adeguatamente considerato che l'appellante ha operato per soli 14 mesi complessivi (da cui detrarre il periodo di servizio all'ospedale Bellaria) presso l'Ospedale Maggiore di Bologna; non ha mai avuto un ruolo attivo nel sistema corruttivo, non assumendo alcuna iniziativa volta alla richiesta di denaro; ha ricevuto somme di modesta entità e sempre e solo tramite il Parise; non ha conseguito alcun illecito arricchimento che giustifichi una responsabilità solidale con chi aveva costituito e dirigeva il sodalizio illecito.

II) *Erroneità della sentenza e violazione di legge per impropria qualificazione dell'elemento soggettivo a carico della signora Tedeschi come doloso, anziché come colposo.* Ha sostenuto che, nel caso *de quo*, non vi è stata alcuna violazione dei doveri d'ufficio ma un operato connotato da diligenza; che non vi è prova della volontà di partecipare al sistema illecito, essendo stata espressamente esclusa in sede penale qualunque partecipazione al sodalizio illecito, creato e gestito da altri soggetti; che le somme - ricevute da un collega e non dal soggetto "corruttore" - erano di modesta entità, tanto da far riconoscere in sede penale l'attenuante della particolare tenuità; che si è trovata inserita in un sistema preesistente e consolidato, cui era del tutto estranea, e al quale non ha mai aderito; che era impiegata come operatore necroforo anche presso l'ospedale di Bellaria, dove non erano presenti gli operatori del

Maggiore (Parise e OMISSIS) e dove non si è verificato alcun illecito; che non ha mai assunto l'iniziativa di chiedere dazioni di denaro; che la condotta, pur dannosa (in quanto non era lecito accettare denaro per compiere il proprio dovere), non era intenzionalmente diretta a ledere l'Erario.

III) Ha, inoltre, riproposto le seguenti eccezioni già formulate in primo grado:

A) nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti;

B) prescrizione del diritto al risarcimento, non avendo la sentenza correttamente individuato il *dies a quo* della prescrizione, che deve farsi decorrere dall'8.1.2019, data di emanazione dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Bologna di applicazione di misure cautelari nei confronti degli indagati;

C) erronea quantificazione del danno all'immagine, non essendo stati correttamente applicati i criteri di quantificazione del danno all'immagine elaborati dalla giurisprudenza;

D) riproposizione degli altri argomenti di difesa svolti in primo grado (circa l'assenza di antigiuridicità della condotta rispetto alla contestata violazione dell'art. 4, d.p.r. n. 62/2013, e circa l'insussistenza della voce di danno da interruzione del nesso sinallagmatico o danno da disservizio), a valere quali altrettanti motivi di appello.

5. Con *memoria integrativa* del 17 giugno 2026, la signora Maja TEDESCHI ha chiesto l'applicazione della più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 1 del 2026, aggiornando i motivi di impugnazione già proposti con l'atto di citazione in appello alla luce

del quadro normativo sopravvenuto, con particolare riguardo alla nuova definizione di colpa grave, all'applicazione del nuovo potere riduttivo obbligatorio *ex* art. 1, comma 1-*octies*, L. n. 20/1994, al vincolo di solidarietà passiva e alla decorrenza della prescrizione dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dalla conoscenza.

Ha, pertanto, chiesto in via principale di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026, applicabile al giudizio *ex* art. 6 legge n. 1/2026, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda della Procura regionale; in subordine, di annullare o riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, assolverla da ogni addebito per insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, anche alla luce della nuova definizione di colpa grave introdotta dalla legge n. 1/2026; in via subordinata, di riqualificare l'elemento soggettivo della condotta da dolo a colpa grave, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà passiva con Giuseppe Parise *ex* art. 1, comma 1-*quinquies*, legge n.20/1994, applicazione obbligatoria del potere riduttivo *ex* art. 1, comma 1-*octies*, legge n.20/1994, di ridurre il danno da interruzione del sinallagma a non oltre euro 1.200 (30% di euro 4.000); di ridurre il danno all'immagine: in via principale, applicando il criterio del *duplum ex* art. 1, comma 1-*sexies*, legge n. 20/1994 (euro 340), con ulteriore riduzione *ex* art. 1, comma 1-*octies*, al 30% (euro 102); in subordine, ridurne l'importo *ex* art. 1, comma 1-*octies*, al 30% (euro 1.500), tenendo conto, ai sensi

dell'art. 1, comma 1-*bis*, dei vantaggi comunque conseguiti dalla Amministrazione; condannare l'appellante, in ogni caso, a una somma complessiva non superiore a euro 1.302 (€1.200 + €102), ovvero alla diversa somma determinata secondo i criteri sopra esposti, senza vincolo di solidarietà con Giuseppe Parise. In via ulteriormente subordinata, anche in ipotesi di conferma del dolo, di ridurre il danno all'immagine a euro 340 ai sensi dell'art. 1, comma 1-*sexies*, legge n.20/1994; di contenere comunque la condanna nei limiti della somma già offerta con assegno circolare n. 6002488932-11 del 4.7.2019 a favore di AUSL Bologna, pari a euro 1.500,00.

6. Con memoria conclusionale depositata in data 12 giugno 2026 la Procura generale ha chiesto, riuniti gli appelli, il rigetto degli atti di gravame, con condanna degli appellanti alle spese.

6.1 Per quanto concerne le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla signora Tedeschi, ad avviso della Procura generale è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto il libello introduttivo contiene una descrizione più che completa dei fatti storici posti a fondamento della domanda, in piena conformità alle previsioni dell'art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. ed il comma 6 della norma sanziona con la nullità dell'atto la sola "mancanza", e non già la genericità dell'esposizione dei fatti. Va confermata anche la parte della sentenza con la quale è stata respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto il primo giudice ha correttamente ritenuto che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere dall'emissione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. penale, avvenuta il 7 agosto 2019 (mentre

l'invito a dedurre è stato notificato nell'aprile 2024), poiché "*soltanto con quest'ultimo atto ha preso consistenza, nella sua materialità, la pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio, con la piena conoscenza dei fatti dannosi per l'erario*", e non già, come ritenuto dall'appellante, dall'emissione dell'ordinanza cautelare, in data 8 gennaio 2019, da parte del GIP presso il Tribunale di Bologna. Ha evidenziato che per il danno all'immagine, il decorso della prescrizione è comunque rimasto sospeso *ex lege* (art. 17, comma 30-*ter*, secondo periodo, del d.l. n. 78/2009, conv. con l. n. 102/2009) fino alla data della conclusione del procedimento penale, che per la signora Tedeschi ha avuto luogo con il decorso del termine per impugnare la sentenza di applicazione della pena n. 1035/2019, depositata il 23 luglio 2019.

6.2 La Procura generale ritiene infondate, inoltre, tutte le contestazioni formulate che investono il merito dell'addebito.

6.2.1 Per quanto concerne le doglianze della signora Tedeschi, ha sottolineato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la Sezione regionale ha tenuto ampiamente conto della "*estrema marginalità*" del ruolo da lei avuto nella vicenda, ai fini della determinazione della quota del risarcimento da far valere nei rapporti interni con il condebitore Parise. Ha evidenziato che, pur non avendo preso parte in modo organico all'associazione per delinquere ravvisata dalla magistratura penale, ha partecipato, dopo l'assunzione, al sistema corruttivo invalso all'interno dell'Ospedale Maggiore, non assumendo rilievo significativo il fatto che non abbia avanzato apposite richieste, avendo comunque accettato il compenso e, con esso, il generale sistema

di mercimonio delle funzioni, prestandovi adesione e traendone beneficio. Ha affermato che non può dubitarsi, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che la signora Tedeschi si sia resa perfettamente conto che, ricevendo denaro per favorire determinate imprese funebri, stava agendo in modo illecito, in quanto strumentalizzava il "pubblico servizio" di cui era incaricata per il soddisfacimento di interessi privati, evidenziando che la sua affermazione che "non potesse sottrarsi" al sistema corruttivo è rimasta priva di dimostrazione, e concludendo che va confermata la qualificazione della condotta come dolosa, con conseguente carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, della legge n. 20/1994.

6.2.2 Per quanto riguarda le doglianze del signor Parise, con riferimento al danno da interruzione del nesso sinallagmatico, ha evidenziato che l'AUSL ha riferito che l'appellante "*ha prestato servizio presso l'U.A. trasporti OM e camere mortuali aziendali per il periodo dal 12/6/2003 al 2/12/2018*" e ha ricevuto lo stipendio fino a dicembre 2018 (cfr. doc. 5 PR, all. n. 1 e n. 22). Ha sostenuto, pertanto, che la determinazione del danno è corretta (tutti gli emolumenti stipendiali da lui percepiti a partire dal novembre 2017 e fino a tutto il 2018), dal momento che, secondo la sentenza di c.d. patteggiamento, il reato associativo si è protratto fino al 17 gennaio 2019, anche se, dopo il 15 marzo 2018, l'appellante non ha più timbrato l'accesso alle camere mortuarie. Ha affermato, inoltre, che il fatto che la sentenza non abbia indicato il numero esatto, o almeno presunto, di ore sottratte al lavoro

istituzionale non è rilevante, alla luce del carattere equitativo della modalità di liquidazione del danno.

6.2.3 Con riferimento alla doglianza del Parise relativa al risarcimento del danno all'immagine ha sostenuto che il criterio del "*doppio*" dell'utilità ricevuta, invocato dall'appellante, non appare, nella specie, idoneo ad assicurare il ristoro del pregiudizio, da un lato, perché si tratta di un parametro presuntivo, che ammette la prova del maggior danno, nella specie dimostrato dalla grande attenzione mediatica della vicenda, dall'altro, perché il criterio in questione non si attaglia alle fattispecie criminose in cui "*i vantaggi non siano oggettivamente determinabili*", come nel caso dell'associazione per delinquere, la quale, pur non rientrando nel catalogo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., consente il risarcimento del danno all'immagine laddove, come nella fattispecie, abbia arrecato un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione (Corte conti, SSRR, n. 3/2026/QM).

7 All'udienza del 7 luglio 2026, come da verbale in atti, i difensori degli appellanti si sono riportati agli atti introduttivi dei gravami, illustrando le relative argomentazioni, con richiami giurisprudenziali a sostegno, e concludendo per il loro accoglimento. La Procura generale ha insistito per il rigetto dei ricorsi in appello, richiamando i punti salienti delle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

1. In via preliminare, gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza.

2. Per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II d'appello, n. 167/2025, n. 162/2024, n. 361/2023 e n. 322/2021, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ivi richiamata).

3. Infondato è il motivo di gravame con il quale la signora Tedeschi reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti, sia nell'invito a dedurre che nell'atto di citazione, in quanto, poiché entrambi gli atti contengono una descrizione sufficientemente analitica dei fatti storici posti a fondamento della domanda, non è configurabile alcuna violazione né dell'art. 67, comma 1, c.g.c., né dell'art. 86, comma 2, lett. e) e comma 6, c.g.c.

Il motivo d'appello deve pertanto essere respinto.

4. Infondato è, anche, il motivo di gravame con il quale la signora Tedeschi reitera l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo, in particolare, che la sentenza non avrebbe correttamente individuato il *dies a quo* della prescrizione, che decorrerebbe, a suo avviso, dall'emissione dell'ordinanza cautelare, in data 8 gennaio 2019, da parte del GIP presso il Tribunale di Bologna, e non – come affermato

dal giudice di prima istanza - dalla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. penale, risalente al 7 agosto 2019.

4.1 Preliminarmente, con riguardo alle censure sollevate con riferimento alle modifiche normative recentemente introdotte, deve sottolinearsi che l'art. 1, c. 1, lett. a), n. 6) della legge n. 1/2026 ha rielaborato l'art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, che, nella nuova formulazione, prevede che "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*". Per effetto di quanto previsto dall'art. 6 della stessa legge n. 1/2026, la disposizione richiamata, sebbene abbia natura palesemente sostanziale, si applica ai processi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

Deve evidenziarsi, in merito, che la consolidata giurisprudenza contabile ha da molto tempo esplicitato, con riguardo alla formulazione previgente della norma (per cui "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*"), la regola secondo la quale il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico,

evidenziando, inoltre, il necessario inquadramento della norma nell'ambito del principio enunciato all'art. 2935 c.c., per cui "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*". In particolare, la prescrizione di un diritto, in quanto vicenda estintiva, non può decorrere se non dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato; inoltre, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell'art. 2935 c.c., può essere solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo all'esercizio del diritto, non comprendendo, viceversa, anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.

La necessità della conoscenza effettiva del danno emerge esclusivamente nel caso di doloso occultamento, ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, cit., assume rilevanza, ai fini dell'*exordium praescriptionis*, il momento della scoperta del danno, con estensione della medesima regola anche alle ipotesi di comportamenti omissivi del debitore aventi a oggetto un atto cui il debitore medesimo sia tenuto per legge (cfr., *ex multis*, Sez. II app. n. 204/2024; Sez. I app. n. 308/2023; Sez. III app. n. 163/2024; Sez. Sicilia app. n. 38/2024).

Ai sensi del nuovo regime della prescrizione introdotto dalla legge n. 1/2026, pertanto, in evidente continuità con la giurisprudenza sviluppatasi con riguardo alla precedente regolamentazione, non è necessaria la "*conoscenza*" del fatto dannoso, essendo sufficiente la "*conoscibilità*" (cfr. Sez. III centr. app. n. 42/2026 e n. 64/2026; Sez. I centr. app. n. 58/2026), salvo le ipotesi di "*occultamento doloso*",

caratterizzate dall'adozione di specifici comportamenti volti a prevenire il disvelamento di un danno *in fieri*, ovvero già prodotto.

4.2 Tanto premesso, per quanto concerne il giudizio all'esame e, in particolare, la posta di danno "*da interruzione del nesso sinallagmatico*", rapportato agli emolumenti erogati dall'Azienda ai convenuti nel periodo di riferimento, deve evidenziarsi che, anche a voler più correttamente individuare il momento di conoscibilità del danno e, quindi, il *dies a quo* della prescrizione, nella data di emissione dell'ordinanza cautelare, da parte del GIP presso il Tribunale di Bologna (8 gennaio 2019), occorre tener conto, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, del periodo di sospensione della prescrizione dovuto a emergenza Covid, esteso alle attività istruttorie che precedono l'avvio del giudizio dall'art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020, nel segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr., *ex multis*, Appello II Sez., sent n. 57 del 2024; id., sent. n. 151 del 2025).

Nel caso all'esame, pertanto, aggiungendo al termine ordinario di 5 anni a far data dall'8 gennaio 2019, ulteriori 176 giorni per la c.d. *sospensione Covid*, il termine di prescrizione viene a scadenza in data 2 luglio 2024, con conseguente tempestività dell'invito a dedurre, che risulta notificato in data 15 aprile 2024.

4.2 Per quanto concerne il danno all'immagine, non può che confermarsi che il decorso della prescrizione è comunque rimasto sospeso *ex lege* (art. 17, comma 30-*ter*, secondo periodo, del d.l. n. 78/2009, conv. con l. n. 102/2009) fino alla data della conclusione del

procedimento penale, verificatasi con il decorso del termine per impugnare la sentenza di applicazione della pena n. 1035/2019, depositata in data 23 luglio 2019.

Il motivo d'appello deve pertanto essere respinto.

5. Con riguardo al merito del giudizio, appare opportuno esaminare, per ragioni di logica giuridica e ragionevolezza, *in primis*, i motivi di gravame, sollevati dalla difesa della signora Tedeschi, circa l'asserita insussistenza di antigiuridicità della condotta e dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave.

In merito, deve evidenziarsi che dall'esame del copioso fascicolo penale emerge inconfutabilmente la sussistenza di un sodalizio criminale tra titolari delle imprese funebri, che si spartivano i funerali di persone decedute nei due ospedali cittadini (mandanti del complessivo progetto illecito), dipendenti delle onoranze funebri (materiali corruttori) ed incaricati di pubblico servizio, operatori necrofori-necroscopi, OSS, addetti alle camere mortuarie, comprovato anche da intercettazioni telefoniche ed ambientali e da ampie ammissioni di addebito da parte degli odierni convenuti. In particolare, nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari del GIP del Tribunale di Bologna dell'8 gennaio 2019, si afferma che *"L'attività investigativa ha permesso di ricostruire, in un numero di occasioni che rasenta la quotidianità, una continuativa vendita (o più correttamente, assegnazione) di servizi funerari ad opera del personale di servizio delle camere ardenti dei nosocomi in favore di due cartelli di imprese – e di altre in ordine sparso – dietro remunerazione fissato secondo precisi tariffari". "Ultimo anello della*

catena quindi, ma presupposto indispensabile per il funzionamento di un tale sistema, sono gli operatori della camera mortuaria."

Deve rimarcarsi, inoltre, che, la responsabilità penale degli odierni appellanti è stata accertata con sentenze irrevocabili nn. 1023/2020 e 1035/2019 del Tribunale di Bologna, per i delitti di cui agli artt. 319 e 320 c.p. (corruzione c.d. propria), nonché di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) per il solo Parise.

Con riferimento specifico alla signora Tedeschi risulta accertato che, nel periodo in cui prestava servizio presso la camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ha ricevuto, in numerose circostanze, denaro contante proveniente dalle imprese funebri, e che per detti fatti è stata condannata alla pena di due anni di reclusione.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare emerge, inoltre, che la signora Tedeschi ha espressamente riconosciuto che quanto risultante dall'articolo pubblicato su "*Il resto del Carlino*", in data 18 gennaio 2019, dal titolo "*Sono la regina della camera mortuaria*", corrispondeva al vero e la riguardava personalmente, sebbene il suo nominativo fosse stato omesso.

Nessun dubbio traspare, pertanto, circa il fatto che le condotte realizzate da entrambi gli odierni appellanti siano antigiuridiche e siano state poste in essere con coscienza e volontà di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, al fine di ricevere danaro o altra utilità o comunque di accettarne la promessa, e con coscienza e volontà di determinare danno all'amministrazione di appartenenza. Né può risultare in alcun modo dirimenti le circostanze che la signora Tedeschi

abbia partecipato al sodalizio criminoso per un periodo di tempo limitato (14 mesi), che le somme ricevute per ciascun episodio fossero di modesta entità e che siano state percepite per il tramite di colleghi.

La qualificazione in termini di dolo della condotta posta in essere dagli odierni appellanti esclude in radice l'applicabilità al caso *de quo* delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 1 del 2026 in tema di qualificazione della colpa grave e di esercizio obbligatorio del potere riduttivo.

I motivi d'appello devono pertanto essere respinti.

6. Per le medesime ragioni, non è suscettibile di accoglimento il motivo di gravame relativo all'asserita insussistenza della voce di danno da interruzione del nesso sinallagmatico, risultando evidente, alla luce delle richiamate risultanze processuali, lo sviamento della prestazione lavorativa ordinariamente fornita che, in connessione causale diretta con i fatti oggetto delle condanne in sede penale, ha determinato l'inutilità delle retribuzioni erogate.

In merito a detta tipologia di danno, si richiama la recente pronuncia di questa Sezione (sent. n. 185 del 2025), con la quale è stato evidenziato che il danno da lesione del rapporto sinallagmatico deve essere ricompreso nel più ampio *genus* del danno da disservizio, puntualizzando che "*accanto al "danno da disservizio in senso stretto", collegato all'attività del dipendente o amministratore pubblico connotata da minore produttività intesa sia nel mancato conseguimento della legalità sia nella inefficacia o inefficienza dell'azione o dell'attività pubblica, che a loro volta impongono costi per il ripristino del corretto funzionamento*

dell'apparato amministrativo, nell'alveo della categoria tipologica del "danno da disservizio" tende ad essere ricondotta anche la fattispecie di illecito che può definirsi "da mancata erogazione della prestazione lavorativa". Si tratta, in realtà, di un illecito erariale tout court, che si consuma mediante alterazione del sinallagma contrattuale dovuta all'inadempimento degli obblighi tipici del pubblico impiego (presenza, continuità di servizio, professionalità etc.), sicché i corrispettivi versati al dipendente appaiono sine titulo. Il perfezionamento della fattispecie dannosa coincide, infatti, con l'esborso di denaro pubblico a titolo di emolumento, cui non corrisponde la controprestazione da parte del soggetto obbligato e, dunque, la fonte della responsabilità in esame è quella «contrattuale» in senso stretto (ex multis, Sez. II centr. app. 10.09.2018 n. 536). Al "danno da disservizio" va, infine, ricondotta la diversa ipotesi di «esercizio illecito di pubbliche funzioni». La giurisprudenza di questa Sezione di appello (Sez. II n. 154/2022) ha infatti chiarito che, in questo caso, al dipendente o all'amministratore pubblico sono imputabili condotte penalmente rilevanti che integrano prevalentemente reati contro la P.A. (corruzione, concussione, abuso), ma non necessariamente, potendo ben investire altre ipotesi illecite, purché caratterizzate dall'interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall'ordinamento. In questi casi lo spreco di risorse pubbliche, insito nel "disservizio" come servizio "apparente", va accertato con riferimento ai canoni tipici della funzione esercitata, piuttosto che in relazione ai canoni dell'efficienza e dell'efficacia, tenendo conto dell'effettivo rispetto del collegamento teleologico del potere di cui la funzione è espressione con il fine per il quale il potere stesso è stato costituito."

Il motivo d'appello deve, pertanto, essere respinto.

7. Passando all'esame delle doglianze del signor Parise, non meritevole di accoglimento è la contestazione secondo cui, con riferimento al danno da interruzione del nesso sinallagmatico, la determinazione del danno sarebbe errata in quanto calcolata sulla base dell'intera retribuzione percepita nel periodo novembre 2017/dicembre 2018, pur avendo egli cessato la propria attività lavorativa presso l'AUSL di Bologna in data 15.03.2018.

Dall'esame degli atti di causa emerge, infatti, che l'appellante ha prestato servizio presso l'U.A. trasporti OM e camere mortuali aziendali per il periodo dal 12/06/2003 al 2/12/2018, è cessato per recesso con effetto dal 3/12/2018 (cfr. "Stato di servizio" emesso in data 22/06/2023 - doc. 5 PR, all. n. 22) ed ha ricevuto, quindi, lo stipendio fino a dicembre 2018 (cfr. retribuzioni annuali per cassa - doc. 5 PR, all. n. 1). Inoltre, come rilevato dalla Procura generale, dalla lettura della sentenza n. 1023 del 2020, di c.d. patteggiamento, risulta che, anche se, dopo il 15 marzo 2018, l'appellante non ha più timbrato l'accesso alle camere mortuarie, il reato associativo si è protratto fino al 17 gennaio 2019.

Irrilevante appare anche la circostanza che la sentenza di primo grado non abbia indicato il numero di ore sottratte al lavoro istituzionale, in quanto, con specifico riguardo al danno da interruzione del nesso sinallagmatico, non può che ribadirsi, in linea con la giurisprudenza prevalente, che "*il criterio per liquidare il danno non può che essere quello equitativo ex art. 1226 c.c., essendo pressoché impossibile stabilire*

concretamente ed ex post il valore effettivo della prestazione resa e la diminuzione patrimoniale subita (così già II Sez. centr. app. 8 marzo 2016 n. 247) ed è, di solito, parametrato all'intera retribuzione o a una parte di essa" (Sez. II App. sent. n. 185 del 2025, cit.).

Il motivo di gravame deve essere respinto.

8.Devono esaminarsi, infine, le doglianze di entrambi gli appellanti circa la quantificazione del danno all'immagine. In particolare, il signor Parise ha censurato che la quantificazione effettuata dal giudice di prima istanza è molto superiore al doppio del profitto del reato, calcolato in euro 2.325,00 dalla sentenza penale; la signora Tedeschi ha contestato che la sentenza penale ha quantificato la somma indebitamente percepita in euro 170,00, che, pertanto, potrebbe essere chiamata a rispondere di danno all'immagine nella misura di non oltre euro 340,00, sottolineando che, con riferimento alla modesta rilevanza patrimoniale del prezzo della dazione, il giudice penale ha ritenuto giustificata la concessione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).

In merito, come già ribadito da questa Sezione (cfr. Sez. II app., sent. 229 del 2023), deve affermarsi che "*costituisce principio giurisprudenziale consolidato il fatto che per quantificare il danno all'immagine della pubblica amministrazione si procede con l'utilizzo degli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza, eventualmente integrati dal criterio presuntivo concorrente stabilito dall'art.*

1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994. In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando, pur essendo certo l'an, sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli ardua (per tutte, Cass., Sez. III, n. 19148 del 29 settembre 2005; Corte dei conti, Sez. III App., n. 501 del 31 dicembre 2007)".

Nel caso *de quo* - caratterizzato dalla circostanza che si trattava di dipendenti assegnati ad un servizio particolarmente sensibile di addetti alla camera mortuaria, a contatto con l'utente nel momento della perdita di un congiunto - i parametri utilizzati per la quantificazione sono palesemente riconducibili al notevole disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti commessi, al ruolo rivestito dagli odierni appellanti al momento della commissione degli illeciti, e all'intenzionalità dell'illecito, caratterizzato dalla commissione di condotte coscienti e volontarie. La decisione assunta dal giudice di prima istanza appare, quindi, in linea con i principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte (in particolare sentenza n. 10/QM/2003), nonché indicati dalla Corte di cassazione, secondo cui il giudice è tenuto a valutare ogni circostanza relativa alla natura del fatto, alla modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al ruolo rivestito dall'autore nell'ambito della Pubblica Amministrazione ed ogni indicatore della diffusione e dell'amplificazione del fatto nell'ambito dell'opinione

pubblica locale e anche all'interno della stessa Amministrazione. *Entrano dunque nella valutazione del giudice parametri che, per la loro stessa natura, condizionano l'entità del bene-valore che il legislatore intende tutelare con il risarcimento del danno all'immagine, sì da valorizzarne un maggiore o minore pregiudizio*. (cfr. Sez. II app., sent. n. 131 del 2025). Deve sottolinearsi, inoltre, che il criterio del c.d. 'doppio tangentizio', introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, è qualificabile in termini di presunzione semplice, valevole fino a prova del contrario (cfr. Sez. II App. n. 222/2024).

Nel caso all'esame la vicenda ha suscitato forte clamore mediatico amplificato dagli organi di stampa, come evincibile dai numerosi articoli di quotidiani, apparsi non solo all'epoca dei fatti, ma anche successivamente, con vasta eco sugli organi di stampa locali e nazionali ("*Bologna, il racket del caro estinto: smantellati cartelli agenzie funebri, 30 arresti. Duecento euro agli infermieri per procurarsi un funerale*" su R.it del 17 gennaio 2019; "*Sono la regina della camera mortuaria*" su "*Il resto del Carlino*" del 18 gennaio 2019; "*Mondo sepolto, gli indagati parlano: un sistema che va avanti da 30 anni*" su "la Repubblica" del 22 gennaio 2019), nuocendo gravemente all'immagine dell'AUSL di Bologna.

In merito alla questione della modesta rilevanza patrimoniale del prezzo della dazione, sollevata dalla signora Tedeschi, questo Collegio deve richiamare il generale principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, evidenziando che la sentenza penale invocata conferma inequivocabilmente la materialità dei fatti di corruzione alla base della richiesta di condanna, nonché

l'elemento psicologico, avendo semplicemente concesso l'attenuante della particolare tenuità del fatto, non prevista nel giudizio contabile.

Non può trascurarsi, infine, che la pretesa erariale (pari a euro 50.000,00) è stata ridotta dal giudice di prima istanza, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., entro la somma di euro 20.000,00, in considerazione del carattere prevalentemente locale del c.d. *clamor fori*, precisando, nei rapporti interni, la quota a carico di ciascuno, pari a euro 15.000,00 per il Parise ed euro 5.000,00 per la Tedeschi, in considerazione della diversa esposizione mediatica.

Per questi motivi, il gravame non può trovare accoglimento.

8. Gli appelli, pertanto, devono essere respinti, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge gli appelli riuniti dei signori PARISE Giuseppe e TEDESCHI Maja e conferma la sentenza impugnata.

Pone a carico dei soccombenti le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 160,00 (CENTOSESSANTA/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

L'Estensore Il Presidente

Lucia d'Ambrosio Daniela Acanfora

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 10 SETT. 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco